



Ancona, 28.05.2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 24

COMUNICATO N. 52 DEL 25.05.2020 SETTORE FUORISTRADA BANDI CAMPIONATI ITALIANI ENDURO E CICLOCROSS 2021

Si riporta il testo del Comunicato in oggetto pervenuto dal Settore Fuoristrada: “Comunichiamo che sul sito federale sono stati pubblicati i bandi dei Campionati Italiani Enduro e Ciclocross 2021. La documentazione integrale è disponibile al seguente link: <https://www.federciclismo.it/it/infopage/affidamenti-diretti-2020/265b8868-cefa-4d08-8e63-bd8b5c5386a4/>

FASE 2 - I PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DEI SITI SPORTIVI IN VISTA DELLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

Si riportano di seguito i protocolli, approvati in occasione del Consiglio Federale del 15 maggio 2020 e pubblicati sul sito della FCI, per la ripartenza degli allenamenti collettivi all'interno dei “siti sportivi” intesi come impianti o aree a disposizione per svolgere l'attività ciclistica.

I documenti, reperibili cliccando sul link <https://www.federciclismo.it/it/article/2020/05/18/fase-2-i-protocolli-per-la-gestione-dei-siti-sportivi/85f8364b-6a7c-47e5-902a-928b064e99a5/>

rappresentano uno strumento utile alle organizzazioni sportive (società, scuole di ciclismo, centri pista ecc...) che operano sul territorio.

Il primo documento (Presentazione fase 2 Emergenza Covid-19) sintetizza gli aspetti generali utili per strutturare ed organizzare il “sito sportivo” garantendo i principi fondamentali per evitare il contagio. Gli altri documenti (screening, istruzioni e check list) vanno utilizzati secondo questa sequenza:

Screening del sito sportivo. Questo documento consente di tracciare le caratteristiche specifiche del sito sportivo a disposizione. Allegando una piantina con la zonizzazione prevista, sarà possibile presentare un documento completo, all'Ente proprietario, dell'area o dell'impianto dato in gestione ad una o più organizzazioni sportive.

Istruzioni per uso del sito sportivo. Una volta predisposto lo screening sarà possibile definire le regole ed i comportamenti da seguire all'interno del sito sportivo. E' importante che anche questo documento venga presentato, insieme allo screening e all'eventuale piantina, all'Ente. Sarà sufficiente completare con le informazioni specifiche (suggerite nelle note) il documento che dovrà essere affisso all'ingresso del sito sportivo e deve essere condiviso e rispettato da tutti: operatori sportivi ed accompagnatori/genitori.

Check list seduta di allenamento. Questo documento va compilato in ogni giornata di allenamento e va tenuto dall' “organizzazione sportiva” per almeno 14 giorni.

Oltre ai documenti è stata predisposta una specifica cartellonistica (da stampare a cura della società) che potrà essere affiancata a quella istituzionale (Ministero Salute ed Ufficio Sport del a Presidenza del Consiglio) per ricordare i comportamenti da rispettare in ciascuna Zona del “sito sportivo”.

Si invitano tutte le Società a prendere visione di quanto riportato che sarà oggetto di confronto nelle riunioni con le Società del 3, 4 e 5 giugno 2020 confermando ancora una volta che al momento non sono consentiti allenamenti in gruppo per nessuna categoria o specialità.



Hair Services s.r.l.
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20
Tel. 0734 628931
Stabilimento: Via Malintoppi, 26
63900 FERMO
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio
PIERONI MAURO
Via San Quirico, 65/D
63823 LAPEDONA (FM)





CIRCOLARE INAIL N. 22 DEL 20/05/2020

Si riporta, in allegato, la circolare Inail relativa alla Tutela Infortunistica nei casi di contagio da Corona Virus e le delucidazioni redatte dall'Avv. Moscarino: "Il fatto che sia stato riconosciuto qualificabile come infortunio l'eventuale contagio avvenuto in occasione del lavoro, e quindi indennizzato dall'INAIL per i soggetti assicurati a questa tutela, non incide sul premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto **tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. Il predetto riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'INAIL non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale**, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento. **La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero.** Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario. Per quanto riguarda l'azione di regresso da parte dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, l'attivazione di tale azione non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da Sars-Cov-2. L'attivazione dell'azione di regresso presuppone, inoltre, anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. **In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro**".

DECRETO RILANCIO D.L. N. 34/2020: LE NOVITÀ PER ASD E SSD

Si riporta di seguito, una rielaborazione di quanto pubblicato sul sito della Federazione Ciclistica Italiana e sul sito dell'Agenzia delle Entrate relativamente alle misure introdotte dal Decreto legge n. 34/2020 per il mondo dello sport:

IRAP: l'art. 24 ha previsto un vero e proprio sconto sul pagamento dell'Irap. Associazioni e società sportive dilettantistiche sono esentate dal versamento del saldo per il 2019 e della prima rata dell'acconto per il 2020 dell'Irap senza che questo sia legato ad alcun presupposto (es. riduzione del fatturato rispetto all'esercizio precedente). L'ammontare dell'acconto non dovuto, comunque, sarà considerato come "versato" al fine del calcolo del saldo da corrispondere nel 2021 relativamente al periodo d'imposta 2020.





Versamento IRAP (Art. 24)				
Imposta	Beneficio	Destinatari	Soggetti esclusi dal beneficio	Note
IRAP	Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 (l'importo della prima rata dell'acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell'acconto per il 2019)	Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese di assicurazione • Amministrazioni pubbliche • Intermediari finanziari e società di partecipazione 	Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche

Le misure fiscali del Decreto Rilancio



VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: per le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono l'attività commerciale (es. entrate da pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.) e che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, come previsto dall'art. 18 D.L. 23/2020, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'esercizio 2019, l'art. 126 del Decreto Rilancio ha ulteriormente posticipato i termini di versamento delle ritenute alla fonte, dell'Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che potranno essere effettuati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (massimo 4 rate mensili di pari importo), con prima rata entro il 16 settembre 2020. Si sottolinea che, nella medesima proroga, rientrano anche le scadenze che erano previste per aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte (e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali) che associazioni con il solo codice fiscale che non svolgono attività d'impresa operano in qualità di sostituti d'imposta nonché quelle relative al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria riferite al medesimo arco temporale. In qualsiasi caso le somme già pagate alle originarie scadenze non potranno essere chieste a rimborso.



Hair Services s.r.l.
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20
Tel. 0734 628931
Stabilimento: Via Malintoppi, 26
63900 FERMO
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio
PIERONI MAURO
Via San Quirico, 65/D
63823 LAPEDONA (FM)





Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi anche per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia (Art. 126 – Art. 127)

Oggetto	Versamenti sospesi	Modalità di ripresa della riscossione
Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità	<ul style="list-style-type: none"> - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'IVA sospesi dall'art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020 - Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro - Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall'art. 61 del decreto Cura Italia - Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza 	I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre

Le misure fiscali del Decreto Rilancio



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: tra le fative misure di sostegno economico previste dal Decreto Rilancio (art. 25) si menziona la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto da parte dei soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa (quindi anche associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale), qualora abbiano conseguito ad aprile 2020 un volume di fatturato e corrispettivi commerciali inferiore ai due terzi del medesimo valore di aprile 2019 (riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi" e non a quella di incasso del corrispettivo). Il contributo potrà essere erogato a favore di associazioni e società sportive con P.Iva solo per importi maggiori o uguali a 2.000 euro e sarà determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (art. 25, comma 5). Pertanto, le rispettive somme saranno calcolate applicando alla differenza dei due periodi presi in considerazione una percentuale

del 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro,

del 15% per quelli tra 400.000 e un milione ,

e del 10% per quelli tra un milione e 5 milioni.

Si precisa inoltre che tali cifre non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, degli interessi passivi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini



Hair Services s.r.l.
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20
Tel. 0734 628931
Stabilimento: Via Malintoppi, 26
63900 FERMO
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio
PIERONI MAURO
Via San Quirico, 65/D
63823 LAPEDONA (FM)





Irap. Le modalità e le tempistiche per la richiesta verranno disciplinate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. L'istanza dovrà essere effettuata telematicamente entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le somme, poi, verranno erogate direttamente sul conto bancario o postale del soggetto beneficiario.

Contributo a fondo perduto (Art. 25)				
Oggetto	Destinatari	Calcolo	Soggetti esclusi dal beneficio	Note
Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemologica "Covid-19"	Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA ↓ se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019	Ammontare del contributo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR Intermediari finanziari e società di partecipazione Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020 Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996 	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento Accredito diretto su c/c del beneficiario

Le misure fiscali del Decreto Rilancio



BONUS COLLABORATORI SPORTIVI: ulteriore intervento contenuto nel decreto in commento riguarda la conferma (art. 98) della misura già prevista dal D.L. 18/2020 ("Cura Italia") in merito al riconoscimento agli sportivi dilettanti di un contributo una tantum di 600 euro. Tale sostegno economico (inizialmente previsto per il solo mese di marzo) è stato esteso dal Decreto Rilancio anche per i mesi di aprile e maggio 2020. L'indennità sarà quindi erogata in un'unica soluzione da parte di Sport e Salute srl. Tuttavia, al fine di agevolare le procedure di erogazione delle somme, evitando la trasmissione di documentazione già in possesso dell'ente erogante, coloro che hanno già beneficiato dell'indennità riferita a marzo 2020 non dovranno inviare alcunché e si vedranno accreditate automaticamente in conto corrente tali ulteriori mensilità. Diversamente da quanto sopra per i nuovi richiedenti sarà necessaria la presentazione di specifica domanda di accesso al contributo seguendo le linee guida di prossima emanazione da parte di Sport e Salute spa (<https://www.sportesalute.eu/>) che dovrà istruire le domande secondo l'ordine cronologico.

IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA E PRIVATA: rilevanti sono le disposizioni in ambito di impiantistica sportiva, così come previste dall'art. 216, siano essi di proprietà pubblica



Hair Services s.r.l.
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20
Tel. 0734 628931
Stabilimento: Via Malintoppi, 26
63900 FERMO
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio
PIERONI MAURO
Via San Quirico, 65/D
63823 LAPEDONA (FM)





FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Comitato Regionale Marche

che privata. Innanzi tutto, sono prorogati i termini di cui all'art.95, Decreto Cura Italia, per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali, con possibilità di saldare il dovuto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione mensile fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, a partire dal mese di luglio 2020.

In secondo luogo, viene prevista la facoltà per entrambi le parti (locatore e locatario) di poter revisionare il rapporto di concessione avente ad oggetto impianti sportivi pubblici (nel nostro caso velodromi, bike park, impianti Bmx, Dh, ciclodromi, ecc.) purché in scadenza entro il 31.07.2023. Nell'esercizio di tale facoltà, sempre mantenendo un equilibrio economico-finanziario nel rapporto concessorio e rispettando la necessità della permanenza dei rischi trasferiti in capo all'associazione o società sportiva, possono essere rimodulate le condizioni contrattuali nell'ottica della rideterminazione della durata del rapporto (posticipando i termini di scadenza, così da poter permettere un eventuale recupero delle cifre non percepite nei mesi di inattività). In caso di mancato accordo sarà quindi ammessa la risoluzione del rapporto con il diritto del concessionario al rimborso del valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Una novità particolarmente importante riguarda anche la gestione dell'impiantistica privata e della possibilità di mutuare la sospensione dei canoni di locazione così come già previsto per le strutture di proprietà pubblica. L'art. 216, comma 2, del Decreto Rilancio con riferimento a "palestre piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati" prevede il diritto dell'associazione o società sportiva conduttrice della struttura ad ottenere un'ovvia riduzione (per effetto della sospensione delle attività) del 50% dei canoni di locazione (salvo diverso ammontare a cura della parte interessata) relativi al periodo tra marzo e luglio 2020 (massimo 5 mensilità).

FONDO SALVA SPORT: all' art. 217, viene stabilita la costituzione del "Fondo sportivo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" (c.d. Fondo salva sport), al fine di far fronte al momento di ingente difficoltà in cui si ritrovano l'intero settore sportivo e i soggetti in esso operanti. Il Fondo sarà costituito da una quota pari allo 0,5% del totale delle scommesse sportive, effettuate attraverso qualsiasi canale e in qualsiasi modalità, sino al 31.12.2021 per un limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni per il 2021, con assegnazione all'Ufficio per lo Sport (presso la Presidente del Consiglio dei ministri) al fine di poter adottare delle soluzioni a sostegno del movimento sportivo e alla sua ripresa. Le modalità di gestione saranno presentate entro dieci giorni da parte dell'Autorità delegata.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: secondo le previsioni dell'art. 28, in tema di agevolazioni aventi ad oggetto la gestione degli immobili è prevista la concessione di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Infatti, al comma 1, per associazioni e società con P.Iva, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale (es. un negozio per la vendita di abbigliamento, un bar, ecc.). Il suddetto credito è commisurato all'importo versato nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 a condizione che l'ente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il



Hair Services s.r.l.
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20
Tel. 0734 628931
Stabilimento: Via Malintoppi, 26
63900 FERMO
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio
PIERONI MAURO
Via San Quirico, 65/D
63823 LAPEDONA (FM)





50% rispetto allo stesso mese nel periodo d'imposta precedente. Il credito sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione successivamente all'effettivo pagamento sostenuto, non concorrendo comunque alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap. È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito. **Il medesimo credito d'imposta spetta anche alle associazioni dotate del solo codice fiscale in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili destinati allo svolgimento delle loro attività istituzionali (e quindi, oltre alle strutture quali impianti sportivi e simili, anche per i locali della sede sociale, magazzini, uffici, ecc.).**

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (Art. 28)

Beneficio	Destinatari	Soggetti esclusi dal beneficio	Utilizzo del credito d'imposta	Note
Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo	Imprese, anche agricole Lavoratori autonomi Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all'attività istituzionale	Le imprese, i lavoratori autonomi con: - ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e, - una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente	È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24 È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito	Il credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto dall'art. 65 del decreto Cura Italia Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d'imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020

Le misure fiscali del Decreto Rilancio



RIDUZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE: l'art. 30 prevede una riduzione (automatica e senza bisogno di presentare alcuna istanza) degli oneri delle bollette elettriche per i soli mesi di maggio, giugno e luglio 2020 per tutte le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci indeterminate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", così da poter apportare un effettivo risparmio sulle tariffe applicate.

CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO: per quanto riguarda le misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, al fine di sostenerle ed incentivarle, saranno anche riconosciuti un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, rispettivamente:



Hair Services s.r.l.
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20
Tel. 0734 628931
Stabilimento: Via Malintoppi, 26
63900 FERMO
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio
PIERONI MAURO
Via San Quirico, 65/D
63823 LAPEDONA (FM)





1. per un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del virus, tra i quali primeggiano quelli edilizi (come il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza, di apparecchi per la misurazione della temperatura di dipendenti e utenti; ecc.);

Credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro (Art. 120)			
Beneficio	Destinatari	Beni agevolati	Note
È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19	Imprese e lavoratori autonomi Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense - Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici - Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti - Acquisto di arredi di sicurezza 	È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile

Le misure fiscali del Decreto Rilancio



2. per un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e/o degli utenti (come l'acquisto di mascherine, prodotti detergenti, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, se conformi ai requisiti delle direttive europee), per un limite complessivo per l'anno 2020 di 200.000 di euro.



Hair Services s.r.l.
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20
Tel. 0734 628931
Stabilimento: Via Malintoppi, 26
63900 FERMO
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio
PIERONI MAURO
Via San Quirico, 65/D
63823 LAPEDONA (FM)





Credito d'imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)

Beneficio	Destinatari	Note
<p>È riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese - Lavoratori autonomi - Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti 	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24</p> <p>Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP</p>

Le misure fiscali del Decreto Rilancio



Il credito di cui al punto 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mentre quello indicato al punto 2 anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.



Hair Services s.r.l.
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20
Tel. 0734 628931
Stabilimento: Via Malintoppi, 26
63900 FERMO
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio
PIERONI MAURO
Via San Quirico, 65/D
63823 LAPEDONA (FM)





Cessione dei crediti di imposta (Art. 122)

Beneficio

Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione

Ambito oggettivo

Crediti di imposta per:

- Fitti
- Sanificazione
- Adeguamento degli ambienti di lavoro

Note

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso

Le misure fiscali del Decreto Rilancio



ANTICIPAZIONE 5 PER MILLE: un ulteriore sostegno è previsto per le associazioni che risultano iscritte nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille: l'art. 156 del decreto ha, infatti, previsto una anticipazione al 2020 per le procedure di erogazione del contributo riferito all'esercizio finanziario 2019. Pertanto, al fine di sopperire, per quanto possibile, alle difficoltà economiche in cui si possono trovare le associazioni sportive che svolgono attività di particolare interesse sociale e iscritte nei citati elenchi verranno anticipati i termini di pubblicazione nel sito dell'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio e quelli di erogazione delle somme, rispettivamente, al 31.07.2020 e al 31.10.2020.

Il Presidente
f.to (Lino Secchi)



Hair Services s.r.l.
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20
Tel. 0734 628931
Stabilimento: Via Malintoppi, 26
63900 FERMO
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio
PIERONI MAURO
Via San Quirico, 65/D
63823 LAPEDONA (FM)

